

STATUTO

**AURORA FELLOWS SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
A.R.L. ETS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CATANIA CT VIA CARDINALE
PAPPALARDO 23

Numero REA: CT - 454036

Codice fiscale: 05983620872

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-01-2023 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al repertorio N. 13.820/8.335

STATUTO

TITOLO I DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Articolo 1) - Denominazione

E' costituita la Società Cooperativa denominata

"AURORA FELLOWS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ETS"

o in breve **"AURORA FELLOWS S.C.S. A.R.L. ETS",**

retta dalle norme di legge sulla società a responsabilità limitata. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Articolo 2) - Sede sociale

La società ha sede nel comune di Catania (CT), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111- ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. L'organo amministrativo ha la facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci decidere l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, nonché il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Articolo 3) - Domicilio dei soci.

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello che risulta da formale comunicazione fatta dai soci alla società ovvero, in mancanza, dal libro soci.

Articolo 4) - Durata.

La durata della società è stabilita fino al giorno 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II SCOPO - ATTIVITA' MUTUALISTICA – MUTUALITA' PREVALENTE - OGGETTO

Articolo 5) – Definizione dello scopo

La cooperativa ha scopo mutualistico e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 8 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381. Il tutto con l'obiettivo di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini e per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale. La Cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci operatori occasioni di lavoro nei settori nei quali si svolge l'attività sociale ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

Articolo 6) – Mutualità prevalente.

La cooperativa svolge la propria attività, ai sensi dell'art. 1, lettera a),

della legge 8 novembre 1991 n. 381, dell'art. 2520, comma 2, del codice civile e del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, avvalendosi, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori, ancorché non in via prevalente, e con lo scopo di procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale. Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.). I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la Cooperativa: a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori; d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, alla Fondazione Italia Sociale (come previsto dall'art.9 del D. legislativo 3 luglio 2017, n. 117- Codice del Terzo Settore) o, sino a quando non sarà istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito di l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 7) - Informazioni relative alla gestione mutualistica.

Gli amministratori, e l'organo di controllo se nominato, documentano — nella relazione sulla gestione e nella relazione dell'organo di controllo — i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile), tenendo conto della particolarità dello scopo mutualistico proprio delle cooperative sociali ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile. A tal fine, essi devono in particolare evidenziare: — il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio dei particolari destinatari dell'attività sociale; — i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori; — i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali e nell'impiego delle relative risorse; — i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società; — il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci cooperatori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla società, e della relativa remunerazione.

Articolo 8) — Oggetto Sociale

La società, che rientra nella categoria delle cooperative a mutualità prevalente come definite dalla vigente normativa, nel rispetto di tutte le

prescrizioni di legge e sussistendo i presupposti dalle stesse stabiliti, ha come oggetto principalmente le seguenti attività di interesse generale:

- a. Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni;
- b. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c. formazione universitaria e post-universitaria;
- d. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, nel rispetto e nei limiti consentiti dalla legge 5 agosto 1981 n. 416 così come modificata dalla legge 7 marzo 2001 n. 62, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- e. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- f. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- g. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi, le seguenti attività:

- 1) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione professionale, finanziati e/o cofinanziati da enti, a pagamento o non ,destinati alle persone svantaggiate;
- 2) orientamento professionale, formazione professionale, purché non finalizzata al collocamento, comprese la formazione continua e l'organizzazione di stage sulla base di esperienze formative espresse dal sistema scolastico e da quello produttivo, anche in collaborazione con soggetti coinvolti in rapporto di partenariato nell'ambito della Unione Europea;
- 3) Al fine di una più efficace azione, la società potrà organizzare attività di studi e ricerca su temi di propria competenza sopra evidenziati;
- 4) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- 5) Organizzazione di Workshop, Convegni, seminari nelle attività di interesse della cooperativa;
- 6) Master Universitari in collaborazione o partenariato con Università;
- 7) la progettazione, l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione universitaria e post-universitaria;
- 8) l'attività di produzione editoriale nel rispetto e nei limiti consentiti dalla legge 5 agosto 1981 n. 416 così come modificata dalla legge 7 marzo 2001 n. 62, per conto proprio e per conto terzi, ivi inclusa la pubblicazione di rapporti periodici di informazione commerciale pubblicitaria e di

pubbliche relazioni;

9) Educazione ambientale rivolta a scuole, gruppi scout, circoli per anziani, dopolavori aziendali, quartieri, comuni, etc.;

10) Realizzazione e gestione di servizi di assistenza, di sostegno psico socioeducativo, medico-legale e di segretariato sociale a favore del nucleo familiare, o di una parte di esso, anche attraverso servizi di assistenza domiciliare e centri di ascolto per minori, anziani, disabili, malati terminali, immigrati e per tutti i soggetti con svantaggio sociale;

11) Organizzazione e gestione di servizi di assistenza e di integrazione scolastica ed extra scolastica per soggetti con e senza svantaggio sociale;

12) Organizzazione e gestione di affido familiare di minori in difficoltà con consulenza psico-pedagogica e legale;

13) Organizzazione di viaggi, visite guidate, soggiorni estivi per soggetti con e senza svantaggio sociale;

14) Trasporto accompagnato di minori e/o anziani e trasporto assistito di disabili;

15) Realizzazione e gestione di servizi e attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, all'educazione e alla formazione di soggetti in difficoltà come ad esempio i centri di educazione al lavoro;

16) Organizzazione e gestione di sportelli informativi e di orientamento al lavoro per soggetti svantaggiati e non;

17) Realizzazione e gestione di banche del tempo a favore delle donne (mappa delle ore da mettere a disposizione della comunità);

18) Organizzazione e realizzazione di convegni, incontri, seminari, indagini conoscitive, studi, ricerche con specifico riguardo alle problematiche della famiglia, dei minori, delle donne, dei giovani, degli anziani, dei disabili e dei servizi socio-sanitari; momenti culturali e manifestazioni artistiche, anche al fine di sensibilizzare la comunità locale;

19) Corsi di formazione e di addestramento professionale anche per i soci impiegati o da impiegarsi nella Cooperativa;

20) Azione di formazione e progettazione, indagini, studi, ricerche anche in collaborazione con gli enti pubblici (servizi di base, di formazione professionale etc.), in relazione ai bisogni ed ai servizi esistenti sul territorio;

21) Attività di promozione e di rivendicazione all'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e affermazione dei loro diritti;

22) Attività di promozione del territorio e della cittadinanza all'autoimprenditorialità attraverso la creazione di impresa sociale.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi di sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportu-

nità – la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo e del terzo settore. La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo peritettico ai sensi dell'articolo 2545 del codice civile. Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

Il consiglio di amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale.

È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico. La Cooperativa nel rispetto delle prescrizioni e delle limitazioni poste dalla legge, può porre in essere qualsiasi attività strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale e quindi compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, immobiliari e mobiliari necessarie al detto fine.

TITOLO III SOCI COOPERATORI – RAPPORTI SOCIALI - RAPPORTI MUTUALISTICI

Articolo 9) – Requisiti soggettivi dei soci cooperatori.

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci cooperatori: a) le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire, che abbiano le attitudini e la disponibilità a prestare la propria attività lavorativa per il conseguimento dell'oggetto sociale; b) i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà. I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori lettere a) e b) costituiscono separate categorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e 2542 del codice civile. Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate. Possono essere annessi in qualità di soci tecnici, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, le persone fisiche che svolgano, all'interno della stessa, attività tecnica o amministrativa, con qualifica di impiegati, tecnici, addetti agli uffici ed ai servizi della cooperativa per lo svolgimento di attività accessorie che non costituiscano, di per sé, oggetto dell'attività della cooperativa, ma che risultino comunque strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale e dello scopo mutualistico. I suddetti soci tecnici sono equiparati ai soci cooperatori per gli effetti dell'art. 2542, comma 2, Cod. Civ..

Articolo 10) Diritti dei soci cooperatori nei rapporti mutualistici.

I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi.

Articolo 11) — Ammissione dei soci cooperatori.

Chi desidera divenire socio cooperatore deve presentare domanda di ammissione, indirizzata alla società, dichiarando di conoscere e accettare integralmente lo statuto ed i regolamenti della cooperativa, di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge e dal presente statuto, ed indicando l'importo della partecipazione che intende sottoscrivere. Sulla base

della domanda di ammissione, l'organo amministrativo accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi, l'inesistenza di cause di incompatibilità, la sussistenza nella domanda dei requisiti previsti dal presente articolo e l'inesistenza di ragioni, collegate all'interesse sociale, che ostino all'ammissione. In caso di esito positivo dell'accertamento, l'organo amministrativo delibera quindi l'ammissione del socio, dandogliene tempestiva comunicazione ed invitandolo ad eseguire, entro 30 (trenta) giorni, il versamento del capitale, dell'eventuale sopraprezzo e della tassa di ammissione.

Articolo 12) — Ristorni.

L'assemblea può, in sede di approvazione del bilancio, deliberare – su proposta degli amministratori — la ripartizione di ristorni ai soci cooperatori. I ristorni potranno essere ripartiti tra i soci cooperatori che intrattengano rapporti mutualistici con la cooperativa, tenendo conto della quantità e della qualità degli scambi mutualistici, ed in particolare facendo riferimento alla misura dei compensi assegnati ai soci lavoratori in base alle rispettive qualifiche, e sulla base dei suddetti compensi proporzionalmente distribuire i ristorni. Le modalità ed i criteri di ripartizione dei ristorni sono inoltre disciplinati in dettaglio dal regolamento mutualistico.

Articolo 13) — Obblighi dei soci cooperatori nei rapporti mutualistici.

I soci cooperatori sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo, alle caratteristiche e modalità dell'attività svolta dalla cooperativa, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, in base alle esigenze di quest'ultima ed in conformità alle prescrizioni del regolamento mutualistico. Conseguentemente, i soci cooperatori hanno l'obbligo di mantenersi disponibili, in vista della possibilità che la cooperativa, in presenza di occasioni di lavoro, rivolga loro offerte di impiego; e non possono rifiutare, ove richiesti dalla cooperativa, di stipulare con la stessa i contratti di lavoro che formano oggetto del rapporto mutualistico. E' fatto divieto ai soci cooperatori di prestare la propria attività lavorativa a favore di soggetti diversi dalla cooperativa, durante il periodo in cui essi soci sono legati da contratto di lavoro con la cooperativa medesima, salvo che sia rilasciata espressa autorizzazione da parte dell'organo amministrativo. Il rapporto di lavoro si estingue, oltre che per morte del socio

cooperatore, con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2532 e 2533 del Codice Civile.

Articolo 14) - Soci sovventori (art. 4 legge 31 gennaio 1992 n. 59).

La cooperativa può, con deliberazione dell'assemblea, costituire un fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, che costituisce una sezione del capitale sociale della cooperativa. In corrispondenza di tale frazione di capitale, la Cooperativa emette, con la medesima deliberazione dell'assemblea, quote di sovvenzione, che attribuiscono la qualifica di soci sovventori alle persone fisiche o alle società che abbiano effettuato i relativi conferimenti, i quali possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti. Le azioni di sovvenzione sono nominative e liberamente trasferibili. Tuttavia, il loro trasferimento potrà avvenire previo gradimento dell'organo amministrativo. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio sovventore, l'organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio alienante deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e l'organo amministrativo deve pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione. L'emissione delle azioni di sovvenzione deve essere disciplinata con la medesima deliberazione assembleare di costituzione del fondo di cui al superiore comma, con la quale i soci devono stabilire: - l'importo complessivo dell'emissione; - il termine minimo di durata del conferimento; - i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2% (due per cento) rispetto a quello stabilito per i soci cooperatori (art. 4, comma 6, legge n. 59/92); pertanto, la remunerazione dei soci sovventori non può superare l'importo dei dividendi effettivamente assegnati ai soci cooperatori, aumentato del 2% (due per cento); - i diritti patrimoniali in caso di recesso. A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati. La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli. I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere comunque costituita da soci cooperatori. Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle azioni. Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO IV QUOTE DEI SOCI COOPERATORI

Articolo 15) — Quote dei soci cooperatori.

Il capitale sociale, sottoscritto dai soci cooperatori, è suddiviso in quote di partecipazione, ai sensi dell'art. 2468 del codice civile.

Articolo 16) — Divieto di trasferimento delle partecipazioni dei soci cooperatori.

La partecipazione del socio cooperatore non può essere oggetto di trasferimento per atto tra vivi. Spetta conseguentemente al socio cooperatore, ai sensi dell'art. 2530 ultimo comma c.c., il diritto di recedere liberamente dalla società, con preavviso di trenta giorni.

TITOLO V SOCI COOPERATORI – ESTINZIONE DEL RAPPORTO

Articolo 17) — Recesso del socio cooperatore.

Il socio cooperatore può recedere, ai sensi dell'art. 2532 del codice civile: 1) nei casi previsti dalla legge; 2) nei casi previsti dal presente statuto, ed in particolare: a) allorché il socio non concorra all'adozione di deliberazioni riguardanti la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società all'estero, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la modifica sostanziale del regolamento mutualistico, la trasformazione della società e la fusione eterogenea; b) allorché il socio abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione; c) ogni qualvolta il socio non sia più in grado di partecipare, anche per causa a lui non imputabile, al raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività mutualistica; d) in caso di inadempimento della cooperativa alle obbligazioni nascenti dal rapporto mutualistico. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla società con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione; essi devono quindi adottare una deliberazione, la cui unica funzione è quella di accertare la sussistenza dei presupposti del recesso, e la sua tempestività quando richiesta ai sensi dell'art. 2437-bis del codice civile; la suddetta accettazione quindi, in presenza di tali presupposti, costituisce atto dovuto e non discrezionale. In assenza dei presupposti del recesso, gli amministratori devono rifiutare l'accettazione del recesso; non è ammessa, in tal caso, una accettazione successiva al diniego. Gli amministratori devono dare immediata comunicazione della deliberazione negativa assunta al socio cooperatore, il quale può proporre opposizione dinanzi all'organo arbitrale previsto dal presente statuto, entro i sessanta giorni successivi al ricevimento di tale comunicazione. L'organo arbitrale, ove accolga l'opposizione, pronuncerà lodo di accertamento dell'efficacia del recesso. Nel caso in cui gli amministratori deliberino di accettare la dichiarazione di recesso, essi devono darne immediata comunicazione al socio cooperatore; il recesso produce effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione della deliberazione di accoglimento. La deliberazione degli amministratori di accettazione del recesso non può essere revocata. In caso di silenzio degli amministratori, protratto per oltre sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso, questa si intende accettata, e produce effetto con il decorso del sessantesimo giorno dalla suddetta ricezione.

E' fatto salvo, per ciò che attiene alle conseguenze dell'esclusione sui rapporti mutualistici, un accordo tra cooperativa e socio cooperatore escluso in deroga alle previsioni della legge e del presente statuto.

Articolo 18) - Esclusione del socio cooperatore

L'organo amministrativo può pronunciare l'esclusione del socio cooperatore dalla società: a) in caso di grave inadempimento delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti sociali o dal rapporto mutualistico. La gravità dell'inadempimento deve essere valutata in relazione all'interesse della società. L'inadempimento, per costituire causa di esclusione, deve essere imputabile al socio, ovvero deve derivare da impossibilità sopravvenuta della prestazione, ancorché non imputabile; sono in ogni caso considerate ipotesi di grave inadempimento l'assenza ingiustificata del socio a tre assemblee consecutive e l'astensione del socio, significativa e prolungata, della partecipazione alle attività della cooperativa; b) nel caso in cui il socio non esegua, in tutto o in parte, a seguito dell'intimazione effettuata dagli amministratori, il pagamento delle partecipazioni sottoscritte e delle relative somme accessorie; c) in caso di interdizione, inabilitazione, condanna penale del socio ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici; d) nel caso in cui il socio si renda irreperibile al domicilio comunicato alla cooperativa per oltre centoottanta giorni; e) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto; f) in caso di fallimento del socio. L'organo amministrativo deve pronunciare l'esclusione del socio cooperatore nei seguenti casi: a) in caso di mancanza originaria, o perdita successiva, dei requisiti previsti per la partecipazione alla società, e comunque ogni qualvolta il socio non sia in grado di partecipare al raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività mutualistica. A tal fine, il socio che perde i requisiti necessari per far parte della cooperativa ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione al consiglio di amministrazione; b) nel caso il socio venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità, come definita dal presente statuto, per esercitare imprese in concorrenza con quella della cooperativa. L'indicazione delle cause di esclusione, contenuta nel presente articolo, deve considerarsi tassativa. Il regolamento mutualistico, approvato dall'assemblea, non può prevedere ulteriori cause di esclusione. Procedimento di esclusione. Ricorrendo una delle cause di esclusione, previste dalla legge o dal presente statuto, l'esclusione stessa è deliberata dagli amministratori. La delibera di esclusione deve essere specificamente motivata, e deve indicare con precisione l'addebito o comunque la causa di esclusione. Gli amministratori danno immediata comunicazione della delibera a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, trasmettendone il testo integrale al socio escluso, il quale può proporre opposizione al collegio arbitrale, previsto dal presente statuto, entro sessanta giorni dalla suddetta comunicazione. Il suddetto termine di sessanta giorni è sospeso nel periodo feriale, in conformità alla disciplina della sospensione dei termini processuali. L'esclusione produce effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di ricezione, da parte del socio, della comunicazione avente ad oggetto la relativa deliberazione. Dalla suddetta data, il socio non è più ammesso all'esercizio dei diritti sociali. L'esclusione determina, altresì, lo scioglimento immediato dei rapporti mutualistici pendenti. E' fatto comunque salvo, per ciò che attiene alle conseguenze dell'esclusione sui rapporti mutualistici, un diverso accordo tra cooperativa e socio cooperatore escluso. Gli amministratori possono revocare la deliberazione di esclusione, in presenza di giustificato motivo, ancorché la deliberazione medesima abbia acquistato

efficacia. Nel caso in cui l'opposizione all'esclusione sia accolta, o la deliberazione sia revocata, il socio è reintegrato retroattivamente nella propria posizione nei confronti della società, sia per quanto concerne il rapporto sociale che per quanto attiene al rapporto mutualistico.

Articolo 19) — Morte del socio.

In caso di morte del socio cooperatore, il rapporto sociale non continua con gli eredi o legatari dello stesso; questi ultimi hanno diritto al rimborso delle partecipazioni dallo stesso possedute, in base alle disposizioni del presente statuto. La morte del socio cooperatore determina altresì lo scioglimento immediato dei rapporti mutualistici pendenti. E' fatto comunque salvo, a prescindere anche dalla sussistenza di requisiti soggettivi, il subingresso automatico di eredi o legatari nei diritti definitivamente acquisiti dal socio cooperatore in dipendenza del rapporto mutualistico. La società procede al rimborso delle partecipazioni su presentazione del certificato di morte, di copia dell'eventuale testamento e di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante la qualità di erede o legatario della partecipazione.

Articolo 20) — Liquidazione e rimborso delle quote del socio cooperatore.

I soci receduti od esclusi, ovvero gli eredi o legatari del socio defunto hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato. La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. La liquidazione deve comprendere anche il rimborso dell'eventuale sovrapprezzo versato, se presente nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale, in base al terzo comma dell'art. 2545-quinquies c.c.. Il pagamento deve essere effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio. La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva speciale di cui al successivo art. 21. Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO VI PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 21) – Elementi costitutivi

Il patrimonio della Cooperativa è costituito: 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da quote del valore nominale non inferiore nè superiore ai limiti fissati dalla legge; 2) dalla riserva legale, formata con gli utili netti annuali, nel-

la misura non inferiore alla percentuale minima stabilita dalla legge, ai sensi dell'art. 2545-quater c.c.; 3) dalla riserva speciale, formata con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti; 4) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7; 5) dalla riserva straordinaria; 6) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge. La Società non può emettere strumenti finanziari. L'Organo amministrativo non è autorizzato ad acquistare o rimborsare quote della Società. Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci, nel limite delle quote sottoscritte.

Articolo 22) – Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio ed alle conseguenti formalità di legge. Il bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. L'Organo amministrativo, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa, deve illustrare, ai sensi dell'art. 2528 comma 5 c.c. le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci e, ai sensi dell'art. 2545 c.c., deve relazionare sui criteri seguiti nella gestione sociale per perseguire lo scopo mutualistico. La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli, nel rigoroso rispetto delle inderogabili norme dettate per le Cooperative a mutualità prevalente: a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore alla percentuale minima stabilita dalla legge, ai sensi dell'art. 2545-quater c.c.; b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima; c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei casi e nei limiti previsti dalla legge e comunque in misura compatibile con quanto prescritto per le Cooperative a mutualità prevalente; d) ad eventuale ripartizione dei ristorni, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia e dal presente statuto; e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente; f) la restante parte a riserva straordinaria. La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Articolo 23) – Bilancio sociale

La cooperativa a norma dell'art. 14 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 è tenuta alla redazione del bilancio sociale. L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio sociale. Il progetto di bilancio sociale deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro il termine previsto per il deposito nel Registro Unico

Nazionale del Terzo previsto del DM 4 Luglio 2019 nelle "Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del terzo settore ai sensi dell'art. 14 comma 1, decreto legislativo n. 117/2017 e, con riferimento alle imprese sociali, dell'art. 9 comma 2 decreto legislativo n. 112/2017".

TITOLO VII DECISIONI DEI SOCI E ASSEMBLEA

Articolo 24) – Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: a) l'approvazione del bilancio e del bilancio sociale e la distribuzione degli utili; b) la nomina degli amministratori; c) la nomina nei casi previsti dalla legge dell'organo di controllo e del revisore; d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto; e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; f) lo scioglimento della società, la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione. Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'art. 2479-bis c.c..la nomina, nei casi previsti dall'articolo 2477 del codice civile, dell'organo di controllo e del revisore;

Articolo 25) - Assemblee

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. L'assemblea viene convocata mediante: - lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dalla comunicazione di cui al precedente art. 3 ovvero, in mancanza, dal Registro delle Imprese, oppure - telefax o messaggio di posta elettronica inviati ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società dai soci. Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio destinatario. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque la seconda convocazione deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. Sarà tuttavia valida l'assemblea tenuta anche senza convocazione e senza opposizione alla trattazione degli argomenti quanto, a stregua di legge, sia totalitaria.

Articolo 26) - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno dei voti spettanti ai soci. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti. Quando si tratta di deliberare sullo sciogli-

mento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio dello stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole del 51% (cinquantuno per cento) dei soci con diritto di voto. Sono fatte salve altre inderogabili disposizioni di legge che prevedano quorum più elevati.

Articolo 27) - Votazioni

Il voto deve esprimersi solo con scrutinio palese, con il sistema della alzata di mano o per divisione.

Articolo 28) - Diritto di voto

Hanno diritto di voto coloro che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta. Per l'intervento in assemblea è ammessa la delega ad altro socio, nel rispetto di tutte le prescrizioni e le limitazioni di legge. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso è necessario che: • sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; • sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; • sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; • vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire. La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.

Articolo 29) - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

TITOLO VIII AMMINISTRAZIONE

Articolo 30) – Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5 membri eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero. Il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente ed il Vicepresidente tra i propri componenti. Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.

Articolo 31) – Compiti del consiglio di amministrazione

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge. Il consiglio di amministrazione può delegare, salvo le limitazioni previste inderogabilmente dalla legge, tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. Possono essere nominati dall'organo amministrativo direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 32) – Convocazioni e deliberazioni del consiglio di amministrazione

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori. La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, organo di controllo e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo, se nominato. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta. La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni: 1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; 2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; 3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; 4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Delle deliberazioni della seduta si rende un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 33) – Integrazione del consiglio di amministrazione

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori soci cooperatori nominati dall'assemblea. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci perché provvedano alla sostituzione dei

mancanti.

Articolo 34) – Compensi agli Amministratori

All'organo amministrativo spetterà il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio dettagliatamente elencate con il sistema del piè di lista, mentre l'eventuale compenso sarà stabilito dall'assemblea che potrà determinarlo sia in una quota fissa che in termini percentuali riferiti ad una o più poste di bilancio. Spetta all'Assemblea determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza.

Articolo 35) – Rappresentanza

La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico, al presidente del C.d.A. o, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, al Vice-Presidente, agli amministratori delegati nei limiti della delega fatte salve eventuali, inderogabili, previsioni legislative. Il concreto esercizio del potere di rappresentanza da parte del Vice-Presidente attesta di per sé di fronte ai terzi l'assenza o l'impedimento del presidente esonerando i terzi da ogni onere di accertamento. La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri loro conferiti all'atto della nomina.

TITOLO IX ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 36) – Organo di controllo e revisione legale

I soci, riuniti in Assemblea e con loro decisione assunta ai sensi del presente statuto, possono nominare un organo di controllo, monocratico o collegiale, o un revisore, cui affidare sia la funzione di controllo di gestione sia la funzione di revisione legale dei conti, precisandosi che l'organo "monocratico" investito della funzione di controllo di gestione e della funzione di revisione legale dei conti potrà essere sia un revisore legale dei conti persona fisica, sia una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro. All'Organo di controllo, alle condizioni di cui all'art. 2409-bis c.c., è affidato anche l'incarico di revisione legale dei conti, se non diversamente deliberato. Si applica l'art. 2477 c.c.. In caso di Organo di controllo collegiale si applica la disciplina di composizione del collegio sindacale dell'art. 2397 del c.c. L'organo di controllo, collegiale o monocratico, resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I sindaci/revisore sono rieleggibili.

Articolo 37) – I compiti

L'organo di controllo, collegiale o monocratico, esercita le funzioni di controllo previste all'art. 2403 del c.c. Esso inoltre vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e il suo concreto funzionamento.

Articolo 38) – Organo di controllo facoltativo

Quando la nomina dell'organo di controllo non è obbligatoria ai sensi degli artt. 2543 e 2477 del c.c., con decisione dei soci può essere nominato un organo di controllo facoltativo con composizione collegiale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, monocratica o un revisore. In caso di nomina facoltativa dell'organo di controllo, ad essi si applicano le norme di cui agli artt. 2397 e seguenti del codice civile.

TITOLO X CONTROVERSIE

Articolo 39) – Clausola arbitrale

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 38, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero: a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio; b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari; c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o componenti dell'organo di controllo, o nei loro confronti. La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, componente dell'organo di controllo o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente. L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Articolo 40) – Arbitri e procedimento

Gli Arbitri sono in numero di tre e sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede legale della Cooperativa. Gli arbitri così nominati, se non vi abbia provveduto l'Autorità di nomina, designeranno un loro presidente e la sede del Collegio arbitrale sarà eletta presso il domicilio di quest'ultimo. La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03. Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dal D.Lgs. n. 5/03, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili. Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5; in particolare, si applicano le disposizioni di cui all'art. 34 di detto decreto.

Articolo 41) - Esecuzione della decisione

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società.

TITOLO XI SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 42) – Scioglimento anticipato

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno

o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 43) – Devoluzione del patrimonio finale

In caso di esaurimento degli scopi della Cooperativa e di impossibilità ad attuarli, o di estinzione della Cooperativa da qualsiasi causa determinata, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Registro unico nazionale del Terzo settore) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale (come previsto dall'art.9 del D. legislativo 3 luglio 2017, n. 117).

TITOLO XII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 44) – Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, Il consiglio di amministrazione, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Articolo 45) – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali. Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

FIRMATO:

CHIARA CASTELLI

JACOPO MELE

ANGELO RECUPITO

ALESSANDRA RADAELLI (SIGILLO)

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 comma 2 del del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, che si trasmette per la registrazione ad uso del Registro delle Imprese.
Imposta di bollo esente.